SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 124

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 101

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. **86**.

Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il particolare disagio abitativo di determinate categorie di conduttori di immobili assoggettati a procedure esecutive di rilascio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle intrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Finalità

1. Le risorse autorizzate dall'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269, nel limite massimo di 104.940 migliaia di euro, disponibili alla data del 1° aprile 2005, sono destinate, con le modalità di cui agli articoli 2 e 3, alla riduzione, nei comuni di cui al comma 2, del disagio abitativo dei conduttori assoggettati a procedure esecutive di rilascio che siano, o abbiano nel proprio nucleo familiare, ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che inoltre:

a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere alla locazione di una nuova unità immobiliare;

b) siano beneficiari, anche per effetto di rinvii della data di esecuzione disposti dagli ufficiali giudiziari, della sospensione della procedura esecutiva di rilascio ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, ovvero rientrino tra i soggetti di cui alla lettera *a)* che abbiano subito sentenza o ordinanza di sfratto tra il 1° luglio 2004 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del 2000, e successivi differimenti e proroghe.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai soggetti di cui al comma 1 residenti nei comuni capoluogo delle aree metropolitane di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa ad essi confinanti.

3. Le risorse non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, alla data del 31 ottobre 2005, sono destinate al finanziamento di interventi speciali finalizzati alla realizzazione di alloggi sperimentali e a progetti speciali per aumentare la disponibilità di alloggi di edilizia sociale nei comuni capoluogo di cui al comma 2 di maggiore emergenza abitativa, da destinare prioritariamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, con modalità da definire, sentita la Conferenza unificata, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale decreto prevede che sui singoli interventi speciali sia raggiunta l'intesa con la regione e il comune capoluogo di cui al comma 2, interessati dagli interventi.

Art. 2.

Contributi

1. Ai fini di quanto previsto all'articolo 1, comma 1, è assegnato a ciascun conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, in unica soluzione, un contributo determinato ai sensi dell'articolo 3.

2. Per usufruire del contributo di cui al comma 1, il conduttore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, entro il 30 settembre 2005 deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) avere stipulato un nuovo contratto di locazione, a termine dell'articolo 1571 e seguenti del codice civile, della durata di almeno diciotto mesi, regolarmente registrato ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; il contratto di locazione deve essere sottoscritto successivamente alla data del 30 giugno 2004 e il conduttore non deve aver usufruito dei contributi previsti dal decreto-legge 13 settembre 2004, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 269;

b) avere eletto, previa apposita dichiarazione di presa in carico ai fini alloggiativi rilasciata dal soggetto ospitante, il proprio domicilio, per almeno diciotto mesi, presso terzi ed essere in possesso di apposita dichiarazione, che il proprietario o l'usufruttuario dell'alloggio, assoggettato a procedura esecutiva, è tenuto a rilasciare, attestante l'avvenuta riconsegna e l'effettivo rientro nella disponibilità dello stesso alloggio; l'elezione di domicilio deve essere effettuata successivamente alla data del 30 giugno 2004; il termine di diciotto mesi decorre dalla data di comunicazione di nuova elezione di domicilio alla competente autorità comunale.

3. Alle dichiarazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla individuazione delle modalità di erogazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2.

5. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 ottobre 2005, a pena di decadenza, l'ammontare complessivo dei contributi richiesti dai conduttori ai sensi del comma 2, verificando la sussistenza delle condizioni ivi previste.

Art. 3.

Misura del contributo

1. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura di 10.000 euro.

2. Per i soggetti che si trovino nella condizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, il contributo di cui all'articolo 2, comma 1, è riconosciuto, nel limite delle risorse assegnate a ciascun comune ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nella misura di 5.000 euro.

Art. 4.

Rilascio degli immobili

1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'articolo 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutività del titolo di rilascio già in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture interessate, tra i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'articolo 1, comma 1, superiore a 400.

3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, è differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 è comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che è esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

Art. 5.

Disposizioni di bilancio

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

2. I contributi erogati dai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto non sono considerati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. La quota delle risorse non impegnate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, nella misura accertata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il 15 novembre 2005, è immediatamente versata all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Centro di responsabilità 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0110

DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. **87.**

Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni a tutela della concorrenza nella determinazione dei prezzi dei farmaci, al fine di contenere la spesa a carico del cittadino;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è tenuto ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco sono poste a disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.

3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *c)* e *c-bis)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico.

4. Le farmacie pubbliche e private possono vendere i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e i farmaci di automedicazione, operando uno sconto fino al 20 per cento sul prezzo massimo stabilito dall'azienda titolare. Lo sconto può variare da medicinale a medicinale e deve essere applicato, senza discriminazioni, a tutti i clienti della farmacia.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro ...».

6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci di cui alla classe *c)* del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STORACE, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

05G0112

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 maggio 2005.

Disposizioni di chiusura della contabilità dei processi davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 293, comma 1, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, che ha reso applicabili al Tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni del testo unico medesimo;

Visto lo stesso art. 293, comma 2, del citato testo unico, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per la chiusura della contabilità relativa ai depositi in numerario e in valori bollati, tenuta dal Tribunale superiore delle acque pubbliche;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare l'art. 62, il quale dispone che all'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre Agenzie;

Considerata la necessità di procedere alla chiusura della predetta contabilità, previa verifica della consistenza dei valori bollati ed in numerario;

Decreta:

Art. 1.

1. Entro la data del 30 maggio 2005 i registri della contabilità dei depositi in numerario e in valori bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, sono chiusi e le risultanze certificate dal funzionario incaricato del servizio e dal dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche in un verbale delle operazioni di chiusura, nel quale sono determinate le giacenze sia in numerario che in valori bollati; per questi ultimi è indicato l'importo originario e, se in lire, il controvalore in euro.

2. Copia del verbale è inoltrata all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia.

Art. 2.

1. Entro il termine del 31 maggio 2005, le somme in contanti ed i valori bollati, giacenti presso il Tribunale superiore delle acque pubbliche, per depositi costituiti ai sensi dell'art. 38 disp. att. del codice di procedura civile e relativi a provvedimenti non assoggettati al contributo unificato sono versati all'erario secondo le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, detratto l'importo dell'uno per cento calcolato sull'ammontare delle suindicate somme e valori, da corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori.

Art. 3.

1. Le somme in contanti sono versate, a cura del dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, anche mediante accreditamento sul conto corrente postale intestato alla medesima Sezione di tesoreria, con la seguente causale: «Somme versate in applicazione art. 293, comma 2, del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, da imputare al capo XI - cap. 3530 dello stato di previsione dell'entrata».

Art. 4.

1. I valori bollati sono consegnati al Deposito generale valori bollati dell'Agenzia delle entrate, il quale ne rilascia ricevuta.

2. La ricevuta di cui al comma 1 non solleva il funzionario incaricato del servizio di contabilità da responsabilità conseguenti l'eventuale accertamento della contraffazione o della irregalarità di alcuni valori.

Art. 5.

1. A dimostrazione dell'avvenuto versamento delle somme e dei valori bollati di cui all'art. 4, il dirigente della Cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche, trasmette all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia un prospetto, conforme all'allegato *A* al presente decreto, debitamente sottoscritto, al quale sono allegate copia del verbale di cui all'art. 1, nonché le quietanze e le ricevute dei versamenti eseguiti.

Art. 6.

1. Per i processi pendenti non in regime di contributo unificato, le parti possono avvalersi a norma dell'art. 265 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, delle disposizioni della parte II, titolo I, dello stesso decreto, effettuando apposita dichiarazione sul valore del processo e versando l'importo del contributo in ragione del 50% ovvero delle disposizioni in tema di imposta di bollo per i ricorsi civili proposti dinanzi alla Corte di cassazione.

Art. 7.

1. Eventuali richieste di restituzione delle somme o dei valori costituiti in deposito e di rimborsi delle spese di notifica, avanzate successivamente alla data di chiusura dei registri contabili ed alla certificazione delle giacenze, saranno soddisfatte con le normali procedure di rimborso.

Art. 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2005

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SINISCALCO

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE

Prospetto dei versamenti eseguiti a norma dell'art. 293 del testo unico 30 maggio 2002, n. 115, nonché ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale ....

Ammontare residuale dei depositi effettuati ai sensi dell'art. 38 dd.a.c.p.c., relativi alle cause non assoggettate al contributo unificato:

a) somme in contanti Euro ....

b) valori bollati (lire ....) controvalore in Euro ....

c) valori bollati in euro Euro ....

d) importo complessivo Euro ....

Si dichiara che il suindicato importo corrisponde all'ammontare residuale dei depositi costituiti dalle parti, nonché alle risultanze della contabilità dei depositi.

A fronte dello stesso importo, sono stati eseguiti i seguenti versamenti:

1) alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori (1% dell'importo complessivo di cui alla lettera *d*), come da allegata ricevuta di versamento Euro ....

2) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma (differenza tra le somme in contanti di cui alla lettera *a*) e l'importo versato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori), come da allegato attestato di versamento in c/c postale (ovvero, come da allegata quietanza di tesoreria) Euro ....

3) al Deposito generale dei valori bollati, come da ricevuta allegata, di valori bollati per l'importo in lire .... e un controvalore di Euro ....

Totale dei versamenti . . . Euro ....

Roma, lì ....

Il dirigente dell'ufficio di cancelleria

....

05A05476

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 marzo 2005.

Norme per l'attuazione della direttiva 2003/14/CE che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/14/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

Visto il decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 11 novembre 2004;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 8-*ter* dell'art. 4 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:

«8-*ter*. Gli antiparassitari elencati nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. Tuttavia, ai fini del controllo:

a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato IX non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.».

Art. 2.

1. All'art. 4, dopo il comma 8-*ter*, sono aggiunti i seguenti:

«8-*quater*. In deroga al comma 8-*bis* dell'art. 4, per gli antiparassitari elencati nell'allegato X si applicano le quantità massime di residui specificate nell'allegato stesso.

8-*quinquies*. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato X, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati IX e X saranno modificati di conseguenza.

8-*sexies*. Le quantità di cui ai commi 8-*bis*, *ter* e *quater* si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.».

Art. 3.

1. L'art. 5 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, è sostituito dal seguente:

«Art. 5. — Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia».

Art. 4.

1. All'art. 10 del decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 4, paragrafi 8-*ter* e 8-*quater* a decorrere dal 6 marzo 2005.».

Art. 5.

1. L'allegato I al presente decreto è aggiunto quale allegato IX al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

2. L'allegato II al presente decreto è aggiunto quale allegato X al decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 260

ALLEGATO I

«ALLEGATO IX

Antiparassitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento

Tabella 1

Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo)
Disulfoton (somma di disulfoton, solfosside di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro eposside, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Denominazione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin»

ALLEGATO II

«ALLEGATO X

Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massima di residui [mg/kg]
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil-solfone/oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinil, espresso come fipronil)	0,004
Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea)	0,006»

05A05330

DECRETO 14 marzo 2005.

Norme per l'attuazione della direttiva 2003/13/CE che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2003/13/CE della Commissione del 10 febbraio 2003 che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni, acquisito in data 28 ottobre 2004;

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Decreta:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è sostituito dal seguente:

«2. I prodotti di cui all'art. 2, comma 1 non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, ad eccezione delle sostanze i cui livelli specifici di residui figurano nell'allegato VII, alle quali si applicano pertanto tali livelli specifici, né devono contenere prodotti geneticamente modificati. Nella composizione di tali prodotti è necessario prestare una particolare attenzione alla conservazione, alla freschezza e all'assenza di sostanze nocive negli ingredienti utilizzati».

Art. 2.

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è sostituito dal seguente:

«Art. 6. — 1. Gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da mettere a rischio la salute dei lattanti e dei bambini.

2. Gli antiparassitari elencati nell'allegato VIII non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tuttavia, ai fini del controllo:

a) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 1 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità, considerata il limite di quantificazione dei metodi analitici, sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce del progresso tecnico;

b) si ritiene che gli antiparassitari elencati nella tabella 2 dell'allegato VIII non siano stati utilizzati se i loro residui non superano una soglia di 0,003 mg/kg. Tale quantità sarà mantenuta costantemente aggiornata alla luce dei dati relativi alla contaminazione ambientale.

3. Le quantità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 si applicano ai prodotti proposti come pronti al consumo o ricostituiti in base alle istruzioni del produttore.

4. Per gli antiparassitari elencati nell'allegato VII, ove sia presa una decisione circa il non inserimento di un principio attivo nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, gli allegati VII e VIII saranno modificati di conseguenza.».

Art. 3.

All'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, è aggiunto il seguente comma:

«2-*ter*. È vietata la commercializzazione di prodotti non conformi alle disposizioni indicate all'art. 6, comma 1-*bis* a decorrere dal 6 marzo 2005».

Art. 4.

1. L'allegato I al presente decreto è aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VII.

2. L'allegato II al presente decreto è aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, quale allegato VIII.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 14 marzo 2005

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro
delle attività produttive
MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 261

ALLEGATO I

«ALLEGATO VII

Quantità massime specifiche dei residui di antiparassitari o dei metaboliti di antiparassitari negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti

Denominazione chimica della sostanza	Quantità massime dei residui [mg/kg]
Cadusafos	0,006
Demeton-S-metile/demeton-S-metile-solfone/oxidemeton-metile (isolatamente o assieme, espressi in demeton-S-metile)	0,006
Etoprofos	0,008
Fipronil (somma di fipronil e fipronil-desulfinyl, espressa in fipronil)	0,004
Propineb/propilentiourea (somma di propineb e propilentiourea)	0,006»

ALLEGATO II

«ALLEGATO VIII

Antiparassitari che non devono essere utilizzati in prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti a base di cereali e degli altri alimenti per lattanti

Tabella 1

Definizione chimica della sostanza
Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton)
Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion)
Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno
Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri, compresi i composti, espressa in alossifop)
Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro
Esaclorobenzene
Nitrofen
Ometoato
Terbufos (somma di terbufos, del suo solfosside e solfone, espressa in terbufos)

Tabella 2

Definizione chimica della sostanza
Aldrin e dieldrin, espressi in dieldrin
Endrin»

05A05331

DECRETO 3 maggio 2005.

Estensione d'impiego, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario Regalis.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, concernente la possibilità di autorizzare in circostanze eccezionali l'immissione in commercio di un prodotto fitosanitario per un periodo massimo di centoventi giorni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto del 20 gennaio 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, con il quale è stato registrato al n. 11560 il prodotto fitosanitario denominato Regalis, a nome dell'Impresa BASF Italia S.p.a. con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato n. 8, preparato in stabilimenti già autorizzati;

Vista la domanda inoltrata dall'impresa medesima il 2 dicembre 2004, diretta ad ottenere, in via eccezionale, l'estensione d'impiego per la lotta contro il batterio Erwinia amylovora sulle colture di melo e pero, come previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995, del prodotto sopracitato;

Viste le note inoltrate dalle organizzazioni di produttori Apo Conerpo del 25 novembre 2004, Apofruit Italia del 26 novembre 2004, Solemilia Modena del 25 novembre 2004, Assomela del 6 dicembre 2004 e Dachverband Federazione Sudtirol del 10 dicembre 2004, relative alla richiesta di estensione di impiego in via eccezionale del prodotto fitosanitario Regalis per la lotta contro il batterio Erwinia amylovora sulle colture di melo e pero;

Visto il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali del 3 gennaio 2005, con cui è stato espresso parere favorevole all'uso eccezionale, per un periodo limitato di centoventi giorni, del prodotto fitosanitario di cui trattasi, per la lotta contro il batterio Erwinia amylovora sulle colture di melo e pero;

Visto il parere favorevole espresso il 16 marzo 2005, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

È autorizzata l'estensione di impiego del prodotto fitosanitario Regalis, per la lotta contro il batterio *Erwinia amylovora* sulle colture di melo e pero, in via eccezionale per un periodo di centoventi giorni dalla data del presente decreto. Il suddetto prodotto è registrato al n. 11560 del 20 gennaio 2003, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 24 gennaio 2005, a nome dell'Impresa BASF Italia S.p.a. con sede in Cesano Maderno (Milano), via Marconato 8.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen-Germania.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da kg 1.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

REGALIS®

Regolatore dello sviluppo vegetativo delle pomacee con azione nei confronti di *Erwinia amylovora*
Granuli idrodispersibili

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
CALCIO-PROESADIONE g 10
Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE: manipolare con prudenza

NORME DI SICUREZZA
Conservare questo prodotto chiuso a chiave in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici – Conservare la confezione ben chiusa – Non fumare e non mangiare durante l'impiego del prodotto – Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti – Usare indumenti protettivi e guanti adatti - Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di malessere chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un Centro Antiveleni.**

ATTENZIONE! DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE GENERALI
Il Calcio-Proesadione, principio attivo di REGALIS, inibisce alcuni passaggi specifici del processo di biosintesi delle gibberelline, inducendo una minore crescita longitudinale dei getti delle piante trattate. REGALIS inoltre aumenta la concentrazione delle sostanze fenoliche nei tessuti delle piante, aumentandone le difese nei confronti del colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*).
REGALIS può inoltre consentire:
- un migliore rapporto tra sviluppo vegetativo e messa a frutto;
- minori costi di potatura sia estiva sia invernale;
- una migliore circolazione dell'aria e penetrazione della luce all'interno della chioma;
- una migliore distribuzione dei prodotti fitosanitari;
- operazioni di raccolta semplificate;
- una maggiore allegagione nell'anno di applicazione.

MODALITA' E DOSI D'IMPIEGO
Come regolatore di crescita, REGALIS va dosato in funzione della capacità di crescita delle piante, che a sua volta dipende da diversi fattori tra cui: la varietà, il portinnesto, l'età delle piante, il numero di frutticini allegati, il luogo in generale (posizione geografica, disponibilità idrica e nutritiva ecc.).
REGALIS, sia come regolatore di crescita sia come attivatore di difese contro *Erwinia amylovora*, deve essere impiegato preservando l'equilibrio produttivo delle piante. Per questo si raccomanda di non trattare nel periodo critico per la differenziazione delle gemme per l'anno successivo.
In caso di dubbio sull'opportunità o sulle modalità di impiego del prodotto, rivolgersi al Servizio Tecnico BASF Agro di zona.

MELO
Per la regolazione dello sviluppo vegetativo, l'impiego di REGALIS è consigliato, in generale, su varietà di melo caratterizzate da un intenso sviluppo vegetativo.

Vigore vegetativo dei meli	Dose di prodotto a stagione in kg/ha
Bassa	0,75 – 1,00
Media	1,00 – 1,50
Elevata	1,50 – 2,00
Molto elevata	2,00 – 2,50

Epoca di impiego: Schematicamente, si raccomanda di applicare metà della dose indicata in tabella a fine fioritura (o quando i nuovi getti sono lunghi 5-10 cm). L'altra metà della dose va eventualmente ripetuta dopo 3-4 settimane, se il vigore delle piante lo rende necessario.
Su melo, non superare la dose di 2,5 kg/ha a stagione.

Le applicazioni effettuate per il controllo dello sviluppo vegetativo sono anche attive nei confronti del colpo di fuoco batterico.

Per proteggere le piante fin dalle prime fasi sensibili agli attacchi del colpo di fuoco batterico, REGALIS va impiegato per 3-5 volte, a partire da 10-12 giorni prima della fioritura e ad intervalli di 12-14 giorni circa. Il numero delle applicazioni dipende dalle condizioni ambientali più o meno favorevoli allo sviluppo della batteriosi e dall'equilibrio vegeto-produttivo della coltura. La dose minima è di 0,5 kg/ha/applicazione. **La dose/ha/stagione è sempre legata al vigore vegetativo del meleto e comunque non deve mai superare i 2,5 kg, come da tabella precedente.**

PERO
Per la regolazione dello sviluppo vegetativo, l'impiego di REGALIS è consigliato, in generale, su varietà di pero caratterizzate da un intenso sviluppo vegetativo.

Vigore vegetativo dei peri	Dose di prodotto a stagione in kg/ha
Bassa	0,75 – 1,50
Media	1,50 – 2,25
Elevata	2,25 – 3,00
Molto elevata	3,00 – 3,75

Epoca di impiego: Schematicamente, si raccomanda di applicare 1/3 della dose indicata in tabella a fine fioritura (o quando i nuovi getti sono lunghi 5-10 cm). Tale quantità di prodotto va eventualmente ripetuta 2-3 settimane dopo la prima applicazione ed eventualmente 4-6 settimane dopo (la prima applicazione), se il vigore delle piante lo rende necessario.
Su pero, non superare i 3,75 kg/ha a stagione.

Le applicazioni effettuate per il controllo dello sviluppo vegetativo sono anche attive nei confronti del colpo di fuoco batterico.

Per proteggere le piante fin dalle prime fasi sensibili agli attacchi del colpo di fuoco batterico, REGALIS va impiegato per 3-5 volte, a partire da 10-12 giorni prima della fioritura e ad intervalli di 12-14 giorni circa. Il numero delle applicazioni dipende dalle condizioni ambientali più o meno favorevoli allo sviluppo della batteriosi e dall'equilibrio vegeto-produttivo della coltura. La dose minima è di 0,5 kg/ha/applicazione. **La dose/ha/stagione è sempre legata al vigore vegetativo del pereto e comunque non deve mai superare i 3,75 kg, come da tabella precedente.**

COMPATIBILITA'
REGALIS non deve essere miscelato con concimi fogliari contenenti calcio!
REGALIS non deve inoltre essere miscelato con gibberelline! Lasciar trascorrere almeno 3 giorni prima di impiegare queste ultime.

FITOTOSSICITA'
REGALIS non è fitotossico per le più diffuse varietà di melo e pero. Nel caso di impiego su varietà di recente introduzione o poco diffuse, la Buona Pratica Agricola, consiglia di effettuare un saggio preliminare, trattando poche piante.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 55 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Il rispetto delle suddette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

BASF Italia Spa
Cesano Maderno (MI)

Stabilimento di produzione:
BASF Aktiengesellschaft - D-67056 Ludwigshafen – Germania

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Salute n. 11560 del 20.01.2003
DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

Contenuto netto: Kg 1

Partita n.: ....

05A05235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 13 maggio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «C.C.C. Cooperativa Calabra Citra a r.l.», in Bonifati.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, secondo e terzo comma del codice civile che prevede la cancellazione dal registro delle imprese delle società cooperative in liquidazione ordinaria che non depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi disposti;

Visto il parere di massima della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese della cooperativa «C.C.C. Cooperativa Calabria Citra a r.l.» con sede in Bonifati alla via Greco, n. 32 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 9 febbraio 1990 rep. 35536 R.S. 2328 Trib. di Paola pos. busc. 3143/248897, in liquidazione ordinaria dal 1993 e che non presenta bilanci di esercizio da oltre cinque anni.

Ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 2545-*octiesdecies*, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, i creditori e gli altri interessanti possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine si darà seguito alla procedura per la cancellazione dell'ente dal registro delle società.

Cosenza, 13 maggio 2005

Il direttore provinciale: SPINA

05A05244

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 6 maggio 2005.

Modifica della denominazione della varietà di mais «DKC4521», iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modificazioni relativo al regolamento di esecuzione della legge n. 1096/1971;

Visto in particolare l'art. 17-*bis* del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 322, per ciò che concerne i dubbi sorti, dopo l'iscrizione delle varietà, in ordine all'idoneità della denominazione varietale;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31, del 7 febbraio 2003, con il quale è stata iscritta al registro nazionale, tra l'altro, la varietà di mais denominata DKC4521;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la richiesta con la quale è stata proposta la nuova denominazione Alabastro;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto di accogliere la proposta della nuova denominazione;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione della varietà di mais DKC4521 è modificata in Alabastro.

Roma, 6 maggio 2005

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

05A05248

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 maggio 2005.

Accreditamento di soggetti intermediari per lo svolgimento delle attività per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative, di cui alla direttiva del Ministro delle attività produttive 3 febbraio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 recante «Criteri di utilizzo dei proventi di cui all'art. 1, lettera *e)* della determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001» e in particolare l'art. 6, comma 1, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui al citato decreto i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, recante «Modalità di gestione, forme e misure delle agevolazioni previste dall'art. 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per la promozione e lo sviluppo di nuove imprese innovative» e in particolare l'art. 4, comma 3, nel quale è disposto che per lo svolgimento delle attività di cui alla citata direttiva i soggetti intermediari devono essere accreditati dal Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 gennaio 2004, recante «Condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per gli interventi di concessione di anticipazioni finanziarie per l'acquisizione di partecipazioni temporanee e di minoranza nel capitale di rischio di imprese di cui agli articoli 103, comma 1, e 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388» e in particolare il punto 18.6. nel quale è previsto che in ordine all'accreditamento dei soggetti intermediari dispone, vista la delibera del Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, il Ministero delle attività produttive con decreto del direttore generale del coordinamento degli incentivi alle imprese;

Vista la nota di MCC S.p.a. del 7 marzo 2005 con la quale si informa che il Comitato di cui agli articoli 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e 5, comma 3, della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003, nella riunione del 28 febbraio 2005, ha espresso parere favorevole, tra l'altro, in ordine all'accreditamento presso il Ministero delle attività produttive di Piemonte High Technology S.r.l., a condizione che venisse perfezionato il previsto allargamento della compagine societaria tramite l'ingresso di due soci privati;

Vista la successiva nota di MCC S.p.a. in data 18 maggio 2005 con la quale si rende noto che Piemonte High Technology S.r.l. ha inviato la documentazione comprovante il nuovo assetto societario a seguito della sottoscrizione del capitale da parte di Eporgen S.p.a. e del Consorzio di garanzia Eurofidi, e che tale documentazione risulta idonea ai fini dello scioglimento della suddetta riserva;

Decreta:

Art. 1.

1. Per lo svolgimento delle attività di cui alla direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003 citata nelle premesse è accreditato presso il Ministero medesimo Piemonte High Technology S.r.l.

2. In conseguenza del predetto accreditamento Piemonte High Technology S.r.l. può richiedere le anticipazioni finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2001 e all'art. 1, comma 1, lettera *a)* della direttiva del Ministero delle attività produttive del 3 febbraio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2005

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

05A05409

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004.

Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135 - Assegnazione quote residue. (Deliberazione n. 64/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, articoli 1 e 3, convertito nella legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma della predetta legge n. 492/1993, che demanda a questo Comitato l'approvazione del programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le Regioni e le Province autonome;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, con la quale sono state approvate modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS, già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito nella legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge n. 135/1990, per l'approvazione dei progetti compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito nella legge n. 34/1996, che prevede la possibilità di una ridestinazione dei finanziamenti da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento ai finanziamenti per interventi su strutture di assistenza ai malati di AIDS;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di destinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dal citato decreto-legge n. 509/1995, art. 3, comma 4, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria, ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria delibera 6 maggio 1998, n. 55, (*Gazzetta Ufficiale* n. 169/1998), con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 193.806.585.159 lire (100.092.747,99 euro) in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità;

Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con note n. 14226 del 20 maggio 2004 e n. 16197 del 14 giugno 2004, di riparto della predetta somma di 100.092.747,99 euro, destinando in particolare la quota di 64.222.875,07 euro alla Regione Siciliana, di 19.327.458,15 euro alla Regione Campania e di 16.542.414,77 euro per il piano nazionale anti-SARS;

Considerato che, nella propria proposta, il Ministero della salute evidenzia le criticità dei programmi presentati dalle Regioni interessate e la conseguente necessità di acquisire ulteriore puntuale documentazione in proposito;

Considerata altresì l'urgenza, individuata nella proposta medesima, di riservare una congrua somma per far fronte ad emergenze nel campo epidemiologico;

Vista l'intesa espressa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2004;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS, la somma accantonata di 100.092.747,99 euro è assegnata come segue:

64.222.875,07 euro alla Regione Siciliana;

19.327.458,15 euro alla Regione Campania.

Tali importi sono finalizzati al completamento del Programma di interventi per la lotta contro l'AIDS e per la realizzazione di strutture ospedaliere per malattie infettive.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, le predette Regioni dovranno presentare puntuale documentazione in relazione al programma di interventi proposto.

Qualora dette Regioni non rispettino il termine fissato, i finanziamenti si intenderanno revocati e potranno essere ripartiti per ulteriori esigenze del Programma, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'importo di 16.542.414,77 euro viene accantonato come riserva nazionale per far fronte ad emergenze che potrebbero scaturire dall'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica e dalle attività del piano nazionale anti-SARS che questo Comitato provvederà a ripartire tra le Regioni.

Roma, 20 dicembre 2004

Il Presidente delegato
SINISCALCO

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 109

05A05226

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 16 maggio 2005.

Modalità e termini della trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di verificazione periodica degli apparecchi misuratori fiscali, dell'elenco dei tecnici incaricati dell'esecuzione della verificazione periodica, nonché degli altri elementi identificativi previsti alla lettera *c)* del punto 10.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento:

Dispone:

1. Comunicazione da parte dei fabbricanti e dei laboratori di verificazione periodica abilitati.

1.1. I fabbricanti e i laboratori di verificazione periodica abilitati ai sensi del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 devono comunicare i dati identificativi delle operazioni di verificazione periodica effettuate e quelli relativi ai tecnici incaricati dell'esecuzione delle stesse.

2. Modalità di trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria.

2.1. I soggetti effettuano, per via telematica, le comunicazioni di cui al punto 1:

a) direttamente, tramite il servizio telematico Entratel ovvero tramite il servizio telematico Internet, in relazione ai requisiti posseduti ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni;

b) tramite gli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-*bis* e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

2.2. Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche (All. 1) per la trasmissione telematica delle comunicazioni di cui al punto 1.

2.3. I soggetti obbligati utilizzano i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, al fine di verificare la conformità dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.

2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico Internet devono avere dimensioni non superiori a 3 Megabyte in formato compresso.

3. Ricevute.

3.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 3.4.

3.2 L'Agenzia delle entrate attesta l'avvenuta presentazione delle comunicazioni mediante una ricevuta, contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet, generati secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell'allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.

In essa sono indicati i seguenti dati:

a) la data e l'ora di ricezione del file;

b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;

c) il protocollo attribuito al file, all'atto della ricezione dello stesso;

d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.

3.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all'Agenzia delle entrate.

3.4 Le ricevute non sono rilasciate e le comunicazioni si considerano non presentate, qualora il file venga scartato per uno dei seguenti motivi:

a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet, di cui al punto 3.2;

b) codice di autenticazione per il servizio Entratel o codice di riscontro per il servizio Internet duplicato, a fronte di invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte;

c) file non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando il software di controllo di cui al punto 2.3.;

d) mancato riconoscimento del soggetto tenuto alle comunicazioni, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un intermediario di cui al punto 2.2.

3.5 Il motivo dello scarto è comunicato, per via telematica, all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a ripetere la trasmissione nei termini, una volta rimosso il motivo dello scarto.

3.6 La trasmissione si considera tempestiva, qualora venga nuovamente e correttamente effettuata entro 5 giorni lavorativi dall'avvenuto scarto a ridosso del termine di scadenza.

4.Termini della trasmissione telematica all'Anagrafe Tributaria.

4.1 La trasmissione delle comunicazioni di cui al punto 1 deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare. Qualora detto termine cada di sabato o in corrispondenza di un giorno festivo, esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

5. Disposizioni transitorie

5.1 I dati relativi alle verifiche effettuate dal 20 aprile 2004 al 31 dicembre 2004 devono essere trasmessi entro il 20 dicembre 2005.

5.2 I dati relativi al primo e al secondo trimestre 2005 devono essere trasmessi entro il 20 settembre 2005.

Motivazioni.

Con il presente provvedimento si da attuazione a quanto previsto dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, punti 6.4, 10.1 e 11.1.2 modificativo dell'articolo 7 del decreto ministeriale 23 marzo 1983.

Riferimenti normativi dell'atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Disposizioni relative ai misuratori fiscali:

legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali apparecchi misuratori fiscali;

decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni; contenente norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 18 del 1983 ed in particolare gli articoli 4, comma 1, 2 e 3, gli articoli 9, 10 e 11 con i quali sono previsti gli obblighi sopra indicati;

decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002;

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003;

Disposizioni relative alla trasmissione telematica:

decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 luglio 2001;

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 68; articolo 73);

decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, commi 1 e 4).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2005

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

ALLEGATO 1

Specifiche tecniche per le Comunicazioni all'Anagrafe tributaria - Misuratori fiscali

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
TRACCIATO RECORD DI TESTA						
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "0"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "MFISC"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "26"
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	19	11	Partita IVA	NU	
5	20	24	5	Filler	AN	Spazio a disposizione
6	25	25	1	Tipo abilitazione	NU	*Valori ammessi:* *1 = Fabbricante abilitato* *2 = Laboratorio di fabbricante abilitato* *3 = Laboratorio autonomo*
7	26	55	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona giuridica)						
8	56	115	60	Denominazione	AN	
9	116	155	40	Comune del domicilio fiscale	AN	
10	156	157	2	Provincia del domicilio fiscale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
11	158	183	26	Cognome	AN	
12	184	208	25	Nome	AN	
13	209	209	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
14	210	217	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15	218	257	40	Comune di nascita	AN	
16	258	259	2	Provincia di nascita	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
17	260	263	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"
18	264	264	1	Trimestre di riferimento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Primo trimestre relativo all'anno di riferimento* *2 = Secondo trimestre relativo all'anno di riferimento* *3 = Terzo trimestre relativo all'anno di riferimento* *4 = Quarto trimestre relativo all'anno di riferimento*
19	265	271	7	Progressivo Invio	NU	Numero progressivo di invio della fornitura. Da indicare nel formato "AAAANNN"
20	272	279	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
21	280	367	88	Filler	AN	Da impostare a spazi
22	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
23	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - ANAGRAFICA COLLABORATORI						
Progressivo	Posizione		Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
	da	a				
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "1"
DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO INCARICATO						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	
3	18	43	26	Cognome	AN	
4	44	68	25	Nome	AN	
5	69	69	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
6	70	77	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
7	78	117	40	Comune di nascita	AN	
8	118	119	2	Provincia di nascita	AN	
ALTRI DATI RELATIVI AL TECNICO INCARICATO						
9	120	149	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
10	150	153	4	Identificativo numerico del sigillo assegnato al tecnico incaricato	NU	
11	154	154	1	Responsabile del laboratorio	NU	*Valori ammessi:* *0 = No* *1 = Sì*
12	155	155	1	Titolo di studio	NU	*Valori ammessi:* *0 = nessun titolo;* *1 = licenza elementare;* *2 = licenza media inferiore;* *3 = licenza media superiore;* *4 = laurea.*
13	156	163	8	Data Inizio Collaborazione	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
14	164	171	8	Data Fine Collaborazione	NU	Impostare solo nel caso di cessazione della collaborazione Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
15	172	367	196	Filler	AN	Da impostare a spazi
16	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
17	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

TRACCIATO RECORD DI DETTAGLIO - MISURAZIONI						
Progressivo	**Posizione**		**Lunghezza**	**Descrizione campo**	**Tipo di dato**	**Note**
	da	**a**				
IDENTIFICATIVO RECORD						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "2"
DATI IDENTIFICATIVI DEL TECNICO INCARICATO CHE HA EFFETTUATO LA MISURAZIONE						
2	2	17	16	Codice Fiscale	AN	
3	18	47	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
4	48	51	4	Identificativo numerico del sigillo assegnato al tecnico incaricato	NU	
ESTREMI DELLA VERIFICA PERIODICA						
5	52	59	8	Data inizio intervento della verifica periodica	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
4	60	67	8	Data fine intervento della verifica periodica	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
5	68	68	1	Esito della verifica periodica	NU	*Valori ammessi:* *0 = Esito Positivo* *1= Esito Negativo*
DATI IDENTIFICATIVI DELL'ESERCIZIO PRESSO CUI E' STATA EFFETTUATA LA VERIFICA						
6	69	79	11	Partita IVA	NU	
7	80	139	60	Ragione Sociale	AN	
UBICAZIONE DELL'ESERCIZIO						
8	140	179	40	Comune	AN	
9	180	181	2	Provincia	AN	
10	182	216	35	Indirizzo	AN	
11	217	221	5	C.A.P.	NU	
DATI RELATIVI AL MISURATORE FISCALE						
12	222	222	1	Tipo Intervento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Nuova istallazione* *2 = Dismissione* *3 = Defiscalizzazione* *4 = Cessione* *5 = Verifica annuale*
13	223	262	40	Marchio del misuratore	AN	
14	263	302	40	Denominazione del Modello del misuratore	AN	
15	303	304	2	Logotipo Fiscale	AN	
16	305	313	9	Campo Matricolare	NU	
CARATTERI DI CONTROLLO						
17	314	367	54	Filler	AN	Da impostare a spazi
18	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
19	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

Progressivo	Posizione da	Posizione a	Lunghezza	Descrizione campo	Tipo di dato	Note
TRACCIATO RECORD DI CODA						
DATI IDENTIFICATIVI DELLA FORNITURA						
1	1	1	1	Tipo Record	NU	Vale sempre "9"
2	2	6	5	Codice identificativo della fornitura	AN	Vale sempre "MFISC"
3	7	8	2	Codice numerico della fornitura	NU	Vale sempre "26"
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO						
4	9	19	11	Partita IVA	NU	
5	20	24	5	Filler	AN	Spazio a disposizione
6	25	25	1	Tipo abilitazione	NU	*Valori ammessi:* *1 = Fabbricante abilitato* *2 = Laboratorio di fabbricante abilitato* *3 = Laboratorio autonomo*
7	26	55	30	Identificativo alfabetico del sigillo	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona giuridica)						
8	56	115	60	Denominazione	AN	
9	116	155	40	Comune del domicilio fiscale	AN	
10	156	157	2	Provincia del domicilio fiscale	AN	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO OBBLIGATO (da impostare solo nel caso di persona fisica)						
11	158	183	26	Cognome	AN	
12	184	208	25	Nome	AN	
13	209	209	1	Sesso	AN	*Valori ammessi:* *M = Maschio* *F = Femmina*
14	210	217	8	Data di nascita	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
15	218	257	40	Comune di nascita	AN	
16	258	259	2	Provincia di nascita	AN	
ESTREMI DELLA FORNITURA						
17	260	263	4	Anno di riferimento	NU	Da indicare nel formato "AAAA"
18	264	264	1	Trimestre di riferimento	NU	*Valori ammessi:* *1 = Primo trimestre relativo all'anno di riferimento* *2 = Secondo trimestre relativo all'anno di riferimento* *3 = Terzo trimestre relativo all'anno di riferimento* *4 = Quarto trimestre relativo all'anno di riferimento*
19	265	271	7	Progressivo Invio	NU	Numero progressivo di invio della fornitura. Da indicare nel formato "AAAANNN"
20	272	279	8	Data di creazione del file	NU	Da indicare nel formato "GGMMAAAA"
CARATTERI DI CONTROLLO						
21	280	367	88	Filler	AN	Da impostare a spazi
22	368	368	1	Carattere di controllo	AN	Vale sempre "A"
23	369	370	2	Caratteri di fine riga	AN	Caratteri ASCII "CR" e "LF" (valori esadecimali "0D" "0A")

05A05368

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 maggio 2005.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Kogenate Bayer» (octocog alfa), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 33/2005).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale KOGENATE BAYER (octocog alfa) - autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 21 settembre 2004 ed inserito nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/00/143/004 250 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti;

EU/1/00/143/005 500 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti;

EU/1/00/143/006 1000 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti.

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma de comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 12-13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2004 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale KOGENATE BAYER debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

Alla specialità medicinale KOGENATE BAYER (octocog alfa) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezione: 250 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti;

n. AIC 034955043/E (in base 10); 11BRT3 (in base 32);

confezione: 500 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti;

n. AIC 034955056/E (in base 10); 11BRTJ (in base 32);

confezione: 1000 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti;

n. AIC 034955068/E (in base 10); 11BRTW (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale KOGENATE BAYER (octocog alfa) è classificata come segue:

confezione: 250 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti;

n. AIC 034955043/E (in base 10); 11BRT3 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 171,72 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 283,41 euro.

Confezione: 500 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti.

n. AIC 034955056/E (in base 10); 11BRTJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 343,44 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 566,82 euro.

Confezione: 1000 UI 1 flaconcino di polvere + 1 siringa preriempita 2,5 ml di solvente set per iniezione in vena due tamponi sterili due tamponi asciutti + 2 cerotti.

n. AIC 034955068/E (in base 10); 11BRTW (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 686,89 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1133,64 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale. MARTINI

05A05332

DETERMINAZIONE 18 maggio 2005.

Rinegoziazione del medicinale «Venitrin».

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro Visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Visto il decreto con il quale la società Laboratoires 3M Santè è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale VENITRIN nella confezione:

5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione 2 fiale + set infusionale;

AIC n. 018128025 (in base 10);

Classe: «H».

Vista la modifica secondaria che elimina dalla confezione il set infusionale, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 Parte seconda del 5 aprile 2005;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 12/13 aprile 2005;

Vista la deliberazione n. 9 in data 20 aprile 2005 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENITRIN (nitroglicerina) è rinegoziato come segue:

confezione: 5 mg/1,5 ml concentrato per soluzione per infusione 2 fiale.

AIC n. 018128025 (in base 10).

Classe: «H»

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2,66 euro

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4,39 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 maggio 2005

Il direttore generale: MARTINI

05A05333

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 20 maggio 2005.

Proroga della concessione del servizio di gestione dell'archivio informatizzato ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 15 dicembre 1990, n. 386.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 10-*bis*, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, così come introdotto dall'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che istituisce presso la Banca d'Italia, al fine del regolare funzionamento del sistema dei pagamenti, un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari;

Visto l'art. 10-*bis*, comma 2, della citata legge n. 386/1990, secondo il quale la Banca d'Italia per la gestione di detto archivio informatizzato può avvalersi di un ente esterno;

Considerata l'opportunità di conferire in concessione il relativo servizio in ragione dell'elevato impatto sotto il profilo organizzativo che comporterebbe l'esercizio diretto;

Considerato che con provvedimento del 15 marzo 2002 il Governatore ha concesso la gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari e le connesse funzioni alla Società Interbancaria per l'Automazione CedBorsa S.p.a. per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'archivio fissata al 4 giugno 2002;

Considerato che l'esercizio del servizio postula specifica ed elevata professionalità sia in ragione della rilevanza delle funzioni e dell'attività che il concessionario

è chiamato a svolgere per consentire il funzionamento del sistema di prevenzione e repressione dell'emissione illecita di assegni, sia in ragione della qualifica di responsabile del trattamento dei dati, spettante al concessionario in virtù del disposto dell'art. 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (ora art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), espressamente richiamato dal secondo comma dell'art. 10-*bis*, legge n. 386/1990, secondo il quale il responsabile del trattamento dei dati, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;

Considerato che la Società Interbancaria per l'Automazione CedBorsa S.p.a., in qualità di concessionario, ha dato prova di elevata competenza avendo svolto il servizio di gestione dell'archivio con diligenza, efficacia ed imparzialità;

Considerato che la stessa Società ha dato prova del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, secondo quanto disposto dal citato art. 8 della legge n. 675/1996, ora sostituito dall'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, e dalle ulteriori disposizioni che disciplinano la materia;

Considerato che i segmenti dell'archivio denominati ASA (Archivio sanzioni amministrative) e ASP (Archivio sanzioni penali) sono stati avviati soltanto il 26 aprile 2005 a seguito del necessario adeguamento dei sistemi informatici degli enti segnalanti e del casellario giudiziale;

Considerato che dalla relazione relativa all'esercizio 2004 fatta avere dalla Società Interbancaria per l'Automazione CedBorsa S.p.a. ai sensi degli articoli 17 e 18 del Regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 risulta che la stessa Società ha sostenuto i costi per lo sviluppo e la gestione dei due segmenti ASA (Archivio sanzioni amministrative) e ASP (Archivio sanzioni penali) senza aver potuto usufruire dei relativi introiti tariffari;

Avuta presente l'istanza della Società Interbancaria per l'Automazione CedBorsa S.p.a., che si è dichiarata in condizione di continuare a provvedere alla gestione dell'archivio, così come configurato nel decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001

EMANA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Proroga della concessione del servizio

La gestione dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, istituito presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 386/1990, e le connesse funzioni di cui al decreto legislativo n. 507/1999 ed al decreto del Ministro della giustizia n. 458/2001, già concesse in esclusiva alla Società Interbancaria per l'Automazione CedBorsa S.p.a. con provvedimento del 15 marzo 2002, sono prorogate alle medesime condizioni fino al 26 aprile 2008.

Roma, 20 maggio 2005

Il Governatore: FAZIO

05A05315

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro
al merito dell'Esercito

Al VFA Mario Fattore nato il 18 giugno 1975 a Lanciano (Chieti) con la seguente motivazione:

«Volontario in servizio presso il distretto militare di Chieti, dotato di non comuni qualità professionali e di carattere, partecipava al Campionato mondiale della 100 km di corsa su strada, svoltosi a Taiwan. Grazie alla sua preparazione psicofisica, conseguenza diretta di un severo impegno, di grandissima tenacia e ferrea determinazione, conquistava, con i colori della forza armata, il titolo di Campione del Mondo della specialità.

Atleta di primissimo piano, con il risultato assolutamente rilevante conseguito nell'importante competizione sportiva, ha contribuito ad accrescere il lustro ed il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale».

Taiwan, 16 novembre 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'oro
al merito dell'Esercito

Al Mar. Ord. Alessandro Mario Busca nato il 15 maggio 1968 ad Aosta con la seguente motivazione:

«Maresciallo ordinario della Sezione sci - alpinistica del Centro addestramento alpino, il 24 maggio 2004, nell'ambito della spedizione italiana «K2 2004 - cinquant'anni dopo», conquistava senza l'ausilio delle bombole d'ossigeno la vetta del monte Everest (m 8848) dopo un'impegnativa scalata di più giorni lungo la via del colle nord.

Sulla cima della montagna più alta del mondo effettuava per altre tre ore, assieme ai compagni di cordata, importanti misurazioni che consentivano ai ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche di conseguire importanti risultati scientifici.

Nel corso della discesa, inoltre, portava soccorso ad alcune alpiniste spagnole bloccate ed in grave difficoltà a circa 7.800 m. riaccompagnandole al campo base, sul ghiacciaio del Baltoro.

Nella seconda fase della spedizione, si poneva tra i protagonisti della scalata alla vetta del K2, alla cui conquista doveva suo malgrado rinunciare per l'insorgere di problemi fisici quando aveva ormai raggiunto quota 8.100.

Fulgido esempio di indiscusse ed eccezionali doti tecniche, umane e professionali, di ammirevole passione per le attività tipiche della specialità, portava a compimento un'impresa di altissimo livello sportivo, scientifico ed umano contribuendo ad elevare, in tal modo, il prestigio e l'immagine dell'Esercito italiano e delle truppe alpine anche in ambito internazionale».

Catena dell'Himalaya, 24 maggio 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce d'argento
al merito dell'Esercito

Al Mar. Ca. Francesco Carollo nato il 7 dicembre 1958 a Grantola (Varese) con la seguente motivazione:

«Sottufficiale Capo della scorta del Comandante delle Forze NATO, nel corso dell'operazione «Joint Guardian» in Kosovo, affrontava il delicatissimo incarico con grande lucidità, intelligenza, energia, iniziativa e elevato spirito di servizio, dimostrando in ogni occasione professionalità e competenza di altissimo livello.

In particolare, incurante del rischio personale si recava, in numerose occasioni, in aree in cui erano in corso attività di guerriglia e vi svolgeva una preziosa opera di protezione e di intelligence che risultava di grande importanza per lo sviluppo delle attività operative.

Chiaro esempio di sottufficiale di elevatissime qualità professionali, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale».

Pristina (Kosovo), 30 marzo 2001.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Mar. Ord. Ernesto Iannicola nato il 7 aprile 1970 a Sezze (Latina) con la seguente motivazione:

«Capo nucleo bonifica ordigni esplosivi del contingente italiano in Afghanistan, nell'ambito della missione ISAF, operava con straordinaria capacità e competenza in tutte le attività connesse con l'espletamento del proprio rischioso compito a favore sia dei reparti nazionali sia della forza multinazionale nonché della popolazione locale. In un contesto ambientale particolarmente difficile, caratterizzato dalla indeterminatezza della situazione e scosso da tensioni politiche e sociali, grazie alla sua indiscussa perizia ed al suo consapevole sprezzo del pericolo si metteva in evidenza per eccellenti capacità tecnico-professionali, non comune spirito di servizio e serena determinazione, risolvendo spesso situazioni delicate, rese ancor più critiche dalle difficili condizioni ambientali dovute alla diffusa presenza di mine ed ordigni esplosivi di varia provenienza e natura, retaggio di oltre vent'anni di ininterrotti conflitti.

Professionista dalle ottime qualità umane e militari, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale».

Kabul, 21 gennaio - 8 maggio 2002.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Caporale Massimo Farina nato il 29 maggio 1981 a Sarre (Aosta) con la seguente motivazione:

«Istruttore della sezione sci alpinistica del reparto attività sportive del Centro sportivo dell'Esercito, dotato di non comuni qualità professionali ed eccezionale abnegazione, partecipava con i colori dell'Esercito alla spedizione italiana «K2 2004-50 anni dopo».

Grazie alla sua eccellente preparazione psico-fisica, conseguenza diretta di severo impegno e di ferrea volontà, nonostante la giovane età era chiamato a far parte della spedizione tesa alla conquista dei monti Everest e K2, nel cui ambito si distingueva per l'indispensabile contributo portato alla realizzazione dell'impresa.

Atleta di primissimo piano, di indiscusse ed eccezionali doti tecniche, chiaro esempio di spirito di sacrificio e di saldezza di carattere che, con il risultato assolutamente rilevante conseguito nella partecipazione alle due eccezionali imprese alpinistiche, ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio dell'Esercito italiano a livello nazionale ed internazionale».

Nepal, 2 giugno - 9 agosto 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005 è conferita la seguente ricompensa:

Croce di bronzo
al merito dell'Esercito

Al Mar. Ca. Renato Bruschi nato il 13 agosto 1956 a Bra (Cuneo) con la seguente motivazione:

«Capo nucleo bonifica ordigni esplosivi del contingente italiano in Afghanistan, nell'ambito della missione ISAF, si distingueva per eccezionale impegno, grande coraggio ed esemplare senso del dovere. Serio, determinato, sempre disponibile ha operato con straordinaria perizia in tutte le attività ad alto rischio connesse con la neutralizzazione o la distruzione di ordigni esplosivi, risolvendo, grazie alle sue ottime capacità tecnico-professionali ed al suo ragionato sprezzo del pericolo, situazioni complesse e quanto mai delicate.

La sua instancabile ed assidua attività sul terreno, dove maggiore era l'insidia della diffusa presenza di mine e di ordigni vari inesplosi, contribuiva ad accrescere l'immagine di efficienza, professionalità e credibilità del contingente italiano tra le unità dell'ISAF.

Chiarissimo esempio di soldato, dalle ottime qualità umane e militari, ha contribuito ad accrescere il prestigio della Forza armata e dell'Italia nel contesto internazionale».

Kabul, 18 gennaio - 8 maggio 2002

05A05228-05A5231-05A5230-05A5227-05A5229-05A5232

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Cisano sul Neva

Con decreto interdirettoriale n. 1317 datato 9 novembre 2004, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico dello Stato a quella dei beni del patrimonio dello Stato, dell'immobile denominato «*Ex* deposito esplosivi del Martinetto» di Cisano sul Neva (Savona) riportato nel catasto del succitato comune alla partita 3183, foglio 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 149 per una superfice complessiva di mq. 11395.

05A05338

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 35961 del 20 aprile 2005 è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per art. 35, comma 3, legge n. 416/81 e 62/01 per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 21 marzo 2006 nonchè concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 1º dicembre 2004 al 31 maggio 2005 della Satim S.p.a., con sede in Milano, unità di Paderno Dugnano (Milano).

05A05240

Provvedimento di autorizzazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 35956 del 20 aprile 2005 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Enna: imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulico forestale e restauro ambientale nel bacino del fiume Gornalunga e nei sottobacini del Gresti, Rio Secco, Belmontino e Muravano e dei Fossi Minori per completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo, per il periodo dal 7 maggio 2004 al 6 agosto 2006.

05A05241

Provvedimento di approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 35897 del 20 aprile 2005 sono accertati i requisiti di cui all'art. 23, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155 della Sogaf c/o Siemens di Marcianise S.r.l., con sede in Napoli, unità di c/o Siemens di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 23 settembre 2003.

05A05242

Provvedimento di accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 35898 del 20 aprile 2005 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 maggio 2004, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

Area del comune di Enna: imprese impegnate nei lavori di sistemazione idraulico forestale e restauro ambientale nel bacino del fiume Gornalunga e nei sottobacini del Gresti, Rio Secco, Belmontino e Muravano e dei Fossi Minori per completamento degli interventi a difesa dell'invaso Don Sturzo.

05A05243

Istruttoria per lo scioglimento di tre società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1. Società Cooperativa Agricola Alta Langa a r.l., con sede legale in Torino, corso F. Turati n. 11/C, costituita in data 24 aprile 1992 per rogito notaio dott. Giovanni Maccagno, pos. prov. 5789, p. IVA n. 06327050016;

2. Piccola Società Cooperativa Alivel a r.l., con sede legale in Torino, via F. Patetta n. 22, costituita in data 2 febbraio 2001 per rogito notaio dott. Gianluca Eleuteri, pos. prov. n. 7148, p. IVA n. 08152950013;

3. Società Cooperativa Edilizia a proprietà indivisa Camelot a r.l., con sede legale in Torino, corso Vittorio Emanuele 11 n. 165, costituita in data 3 dicembre 1997 per rogito notaio dott.ssa Carla Dell'Aquila, pos. prov. n. 6486, p. IVA n. 07438250016.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla Direzione Provinciale del Lavoro di Torino, Area Cooperazione, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05236

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Altaforte P.S.C.» a r.l., in Chieti

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiedecies* del codice civile della Piccola Società Cooperativa «Altaforte a r.l.», pos. n. 1815/ codice fiscale n. 02019900691 - con sede in Chieti, costituita per rogito notaio Germano De Cinque il 30 agosto 2002, repertorio n. 46609 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiedecies* del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Politiche del Lavoro di Chieti opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A05237

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ceftazidima Ratiopharm»

Estratto determinazione A.I.C. n. 235 del 10 maggio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFTAZIDIMA RATIOPHARM, «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml; «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 4 ml; «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml e «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH con sede legale e domicilio fiscale in Ulm (Germania) Graf - Arco -Strasse 3.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036115018 (in base 10), 12G4LB (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eczacibasi Pharmaceutical Company stabilimento sito in Luleburgaz (Turchia), PK 83-93 Kucukkaristiran (produzione confezionamento e controllo qualità); Merckle GmbH stabilimento sito in Ulm (Germania), Graf Arco Strasse, 3 (controlli e rilascio lotti).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Ceftazidima pentidrato 582,4 mg pari a Ceftazidima 500 mg.;

eccipiente: Sodio carbonato anidro 59 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 036115020 (in base 10), 12G4LD (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eczacibasi Pharmaceutical Company stabilimento sito in Luleburgaz (Turchia), PK 83-93 Kucukkaristiran (produzione confezionamento e controllo qualità); Merckle GmbH stabilimento sito in Ulm (Germania), Graf Arco Strasse, 3 (controlli e rilascio lotti).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g;

eccipiente: Sodio carbonato anidro 118 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 4 ml.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036115032 (in base 10), 12G4LS (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eczacibasi Pharmaceutical Company stabilimento sito in Luleburgaz (Turchia), PK 83-93 Kucukkaristiran (produzione confezionamento e controllo qualità); Merckle GmbH stabilimento sito in Ulm (Germania), Graf Arco Strasse, 3 (controllo e rilascio lotti).

Composizione: un flaconcino di polvere contiene:

principio attivo: Ceftazidima pentidrato 1,164 g pari a Ceftazidima 1 g;

eccipiente: Sodio carbonato anidro 118 mg.

Una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere - A.I.C. n. 036115044 (in base 10), 12G4M4 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Eczacibasi Pharmaceutical Company stabilimento sito in Luleburgaz (Turchia), PK 83-93 Kucukkaristiran (produzione confezionamento e controllo qualità); Merckle GmbH stabilimento sito in Ulm (Germania), Graf Arco Strasse, 3 (controllo e rilascio lotti).

Composizione: un flacone di polvere contiene:

principio attivo: Ceftazidima pentidrato 2,329 g pari a Ceftazidima 2 g;

eccipiente: Sodio carbonato anidro 236 mg.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici. In particolare il prodotto trova indicazione nelle suddette infezioni, in pazienti defedati e/o immunodepressi.

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 036115018 (in base 10), 12G4LB (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 1,90.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3,14.

Confezione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 036115020 (in base 10), 12G4LD (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 4,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 7,21.

Confezione: «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 036115032 (in base 10), 12G4LS (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 6,29.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 10,38.

Confezione: «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere - A.I.C. n. 036115044 (in base 10), 12G4M4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 13,37.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 22,07.

Condizioni e modalità d'impiego.

Per le confezioni:

A.I.C. n. 036115018 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 036115020 «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 4 ml si applicano le condizioni di cui alla Nota 55.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036115018 «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 2 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036115020 «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 4 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036115032 «1 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso «1 flaconcino di polvere + 1 fiala solvente da 10 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero;

A.I.C. n. 036115044 «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino di polvere - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambito ospedaliero.

Il codice ATC, relativo al principio attivo «ceftazidima», indicato negli stampati allegati alla presente determinazione, è modificato da J01DA11 a J01DD02, per effetto della decisione assunta, in data 24 ottobre 2004, al Meeting dell'International Working Group for Drug Statistics Methodology dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05336

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Soluzioni per dialisi peritoneale (range F.U.N.) Pierrel Medical Care».

Estratto determinazione AIC/N n. 237 dell'11 maggio 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: medicinale a denominazione comune SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE (RANGE F.U.N.) PIERREL MEDICAL CARE, anche nelle forme e confezioni: «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche da 2000 ml e «soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche da 5000 ml.

Titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale, c.a.p. 85050, codice fiscale n. 02790010967.

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 031514084 (in base 10), 0Y1RH4 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile, esente da endotossine batteriche, possono contenere i principi attivi sotto elencati negli intervalli indicati:

Sodio 125 -150 mmol - 125 -150 mEq; Potassio 0 - 4, 5 mmol - 0 - 4,5 mEq; Calcio 0 - 2,5 mmol - 0 - 5,0 mEq; Magnesio 0,25 - 1,5 mmol - 0,5 - 3,0 mEq; Acetato e/o lattato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; Cloruri 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; Glucosio 25 - 250 mmol; pH compreso tra 5,0 e 6,5 unità.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 031514096 (in base 10), 0Y1RHJ (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione per dialisi peritoneale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Pierrel Medical Care S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Tito Scalo - Potenza, zona industriale (tutte).

Composizione: 1000 ml di soluzione sterile, esente da endotossine batteriche, possono contenere i principi attivi sotto elencati negli intervalli indicati:

Sodio 125 -150 mmol - 125 -150 mEq; Potassio 0 - 4, 5 mmol - 0 - 4, 5 mEq; Calcio 0 - 2,5 mmol - 0 - 5, 0 mEq; Magnesio 0,25 - 1, 5 mmol - 0,5 - 3,0 mEq; Acetato e/o lattato 30 - 60 mmol - 30 - 60 mEq; Cloruri 90 - 120 mmol - 90 - 120 mEq; Glucosio 25 - 250 mmol; pH compreso tra 5,0 e 6,5 unità.

Eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche: soluzione per dialisi peritoneale per il trattamento di pazienti con insufficienza renale acuta e cronica. Altre indicazioni sono il sovraccarico idrico, le turbe del bilancio elettrolitico ed il trattamento delle intossicazioni da sostanze dializzabili.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche da 2000 ml - A.I.C. n. 031514084 (in base 10), 0Y1RH4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche da 5000 ml - A.I.C. n. 031514096 (in base 10), 0Y1RHJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: A.I.C. n. 031514084 «soluzione per dialisi peritoneale» 6 sacche da 2000 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Confezione: A.I.C. n. 031514096 «soluzione per dialisi peritoneale» 2 sacche da 5000 ml - OSP - 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05334

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Salvituss»

Estratto determinazione A.I.C. n. 337 del 13 maggio 2005

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci 37, C.A.P. 50143, Italia, codice fiscale n. 00394440481.

Medicinale: SALVITUSS.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027661014 - «30 mg/5 ml sciroppo» 1 flacone 200 ml;

A.I.C n. 027661026 - «60 mg/ ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 30 ml;

A.I.C n. 027661038 - «30 mg/5 ml sciroppo» 12 contenitori monodose da 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05335

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, recante: «Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 1º aprile 2005).

Nel testo coordinato del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 69, prima colonna, all'art. 7-*ter*, comma 2., lettera *a)*, dove è scritto: «a) quanto a 8 milioni di euro *per ciascuno degli anni 2006 e 2007*, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.», leggasi: «a) quanto a 8 milioni di euro *per l'anno 2005*, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

05A05446

Comunicato relativo al testo coordinato del decreto-legge 1º febbraio 2005, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2005, n. 40, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni amministrative». (Testo coordinato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 70 del 25 marzo 2005).

Nel testo coordinato del decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 54, prima colonna, all'art. 1, comma 2., quinto rigo, le parole: «*...decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del sindaco e del presidente della provincia, presentate al Consiglio nei due giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Le dimissioni presentate anteriormente alla data medesima, e non ancora efficaci ed irrevocabili, lo diventano alla scadenza del secondo giorno successivo alla stessa data.*», devono intendersi riportate in carattere tondo anziché corsivo.

05A05447

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501124/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00